

NESSUN LIMITE PER SALVARE UN ANIMALE IN DIFFICOLTA'
Giudice di Pace di Offida, sentenza n.1 del 9 gennaio 2012

a cura dell' Avv. Carla Campanaro

Una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Offida in materia di soccorso di animali **allarga lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà.**

Nel caso di specie, un medico veterinario proponeva opposizione per ottenere l'annullamento del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che con fare molto preoccupato gli chiedeva di accorrere presso la sua abitazione in quanto l'animale da lui in cura versava in gravi condizioni di salute, così gravi da non permetterle di portarlo neanche in clinica. Dai sintomi descritti il medico veterinario individuava un principio di avvelenamento ed era quindi indispensabile la somministrazione urgente di antidoto. Pertanto, in ossequio alla propria etica professionale, il medico veterinario avvertiva **la necessità di recarsi il prima possibile presso la propria cliente onde salvare la vita dell'animale**, in vista del grave danno irreparabile che si sarebbe consumato altrimenti. Per tale unico motivo addiveniva così al superamento del limite di velocità, che a suo parere doveva essere scriminato dalla necessità di salvare la vita dell'animale.

Di diverso avviso la polizia municipale prima ed il Comune di Offida poi, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Giudice di Pace, investito della questione, accoglie in pieno il ricorso del medico veterinario in quanto quest'ultimo aveva agito al fine di prestare le cure necessarie all'animale in gravi condizioni di salute, statuendo un principio assai significativo che potrà essere impiegato per casi futuri, ovvero che **'il principio dello stato di necessità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981 si applica anche se la circostanza riguardi gli animali'**.

Tale rilievo nasce da un'interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale, univoco nella finalità di **protezione degli animali d'affezione**, essendone condannati i maltrattamenti e l'abbandono (Legge n. 189 del 20 luglio 2004, Legge n 201 del 4 novembre 2010), essendone promossa la tutela in termini generali (art 1 e ss Legge 281 del 14 Agosto 1991¹), e soprattutto essendo disposto l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi (Legge n 120 del 29 luglio 2010).

¹ art 1 legge n 281 del 1981 *Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.*

A tal proposito è importante rilevare come in materia di stato di necessità e soccorso stradale già l'art. 31 della Legge n 120 del 29 luglio 2010² integrando il comma 1 dell'articolo 177 del Codice della Strada, abbia demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute possa essere considerato in stato di necessità, **anche se effettuato da privati**, nonché la documentazione da esibire, all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così di fatto **il principio generale dello stato di necessità in caso di soccorso di animali in difficoltà, anche da parte di privati**.

Ed infatti già il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n 369 del 9 giugno 2011 nel giudicare del ricorso di un privato che veniva sanzionato per eccesso di velocità mentre portava con urgenza il proprio animale dal veterinario, interveniva a riconoscere lo stato di necessità come sostenibile esimente nel caso **'di pericolo di vita di un animale'**, ritenendolo sussistente anche se **'presuntivo'** qualora nella fattispecie concreta *de qua* *'la sua valutazione trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica come lo è quella sanitaria non necessariamente nota al soggetto che la invoca'*. Insomma sia che il soggetto sia un medico veterinario sia che sia il mero proprietario o detentore dell'animale, secondo quest'interpretazione giudiziale in linea con il quadro normativo suesposto, lo stato di necessità è sussistente.

Ma vi è di più. Nel riconoscere una causa di esclusione della punibilità di cui all'art 4 della legge 689 del 1981, oltre ad avere individuato **lo stato di necessità**, il Giudice riconosce nel caso di specie il fatto che il ricorrente **'ha compiuto il fatto nell'adempimento di un proprio dovere**

² Art. 31. della Legge n 120 del 29 luglio 2010² (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) Art. 31. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei Predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1». 2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

professionale', valorizzando la specifica professionalità del soggetto deputato a soccorrere l'animale in difficoltà, ulteriore motivo di esclusione della punibilità, rifacendosi con tutta probabilità allo stesso codice deontologico dei medici veterinari che all'art 1 'Medico Veterinario' prevede che *'Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; (...) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti.*

Un importante principio dunque, che valorizza il ruolo del medico veterinario al fine di garantire l'incolumità degli animali e ne garantisce un'effettiva tutela, che si ritiene che ben possa essere esteso in termini generali a tutti gli animali.

Carla Campanaro

Pubblicato il 29 gennaio 2012

Riportiamo in calce la sentenza in commento

N° 01/2012 SENT.
N° 76/2011 R.G.
N° RBP.
N° 09/2012 CRON
N° 01/2012 MOD.16



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OFFIDA**

Il Giudice di Pace di Offida nella persona della dott.ssa Lidia Vitali, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 76/2011 R.G. promossa da: **ANTOLINI MARCO**, residente a Santa Vittoria in Matenano (AP) Piazza della Repubblica n.14, personalmente in giudizio.

Ricorrente

Contro: Comune di Offida (AP) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco SERMARINI del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, Via N. Sauro n. 162, giusta delega in calce all'atto introduttivo;

Opposto

Oggetto: ricorso avverso verbale di accertamento N. 582/X/2011, redatto dalla Polizia Municipale di Offida, per violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.S.;
Conclusioni del ricorrente: come da verbale dell'udienza del 09-01-2012;
conclusioni del ricorrente: Come da verbale dell'udienza del 09-01-2012.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 14.11.2011, ANTOLINI Marco proponeva opposizione per ottenere l'annullamento del verbale n. 582/X/11, redatto dalla Polizia municipale di Offida poiché il giorno "12.08.2011, ore 11.03, in S. P. 92, al Km 13 + 800, direzione Rotella, alla guida del veicolo FIAT Fiorino Ig. DY 010 EB circolava alla velocità di Km/h. 71, superando la velocità massima di Km/h. 50 consentita nel tratto di strada percorso.

Il ricorrente medico veterinario, deduceva che il giorno suddetto aveva ricevuto la chiamata di una sua cliente la quale, in tono molto preoccupato, lo scongiurava di recarsi il più presto possibile presso la sua abitazione in Rotella, poiché il suo cane versava in condizioni talmente gravi che non le consentivano di raggiungere l'ambulatorio. Dai sintomi descrittigli il ricorrente sospettava trattarsi di una grave forma di avvelenamento per cui si rendeva indispensabile l'immediata somministrazione di antidoti per scongiurare la morte dell'animale. Per tale motivo, in ossequio all'etica professionale, avvertiva la necessità di recare, nel più breve tempo possibile, soccorso al cane al fine di contrastare un pericolo grave alla sua sopravvivenza. Solo per questo motivo egli aveva superato il limite di velocità consentito. Disposto il contraddittorio si costituiva ritualmente il Comune di Offida che resisteva all'opposizione concludendo per il rigetto della stessa,

Il ricorso è fondato, e meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, che esercita l'attività di medico veterinario, era stato chiamato da una sua cliente che chiedeva il suo urgente intervento per prestare le cure necessarie al suo cane che versava in gravissime condizioni.

Il giudice ritiene che il principio dello stato di necessità, previsto dall'art. 4 L. 689/81 vada applicato anche se la circostanza riguardi animali.

Esiste ampia legislazione in merito, che promuove la tutela degli animali di affezione condannandone i maltrattamenti e l'abbandono che sancisce l'obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi (L. 14.08.1991, n. 281; L. 29.07.2010, n. 120).

Pertanto, alla stregua dell'art. 4 L. 689/81, si ritiene che il ricorso sia da accogliere in quanto il ricorrente ha commesso il fatto contestato nell'adempimento di un proprio dovere professionale.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Offida, definitivamente decidendo così provvede:

Visto l'art. 4, L. 689/81, accoglie il ricorso in quanto il ricorrente ha commesso il fatto contestato in stato di necessità.

Compensa le spese di giudizio per giusti motivi.

Così deciso in Offida il 09.01-2012.

IL CANCELLIERE
AMAD. Giuseppe



IL GIUDICE di PACE
(Dott.ssa Lidia Vitali)

V° - Depositato in Cancelleria
oggi 17 GEN. 2012

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Franco Patti)

